



**REGOLAMENTO DEI FONDI DESTINATI ALLE INIZIATIVE PER LE ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI STUDENTESCHE (FONDO CULTURALE)**

*Modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 1663/2023 Prot. n. 255966 del 31/10/2023*

*Entrata in vigore: 17 novembre 2023*

Articolo 1 - Finalità .....	1
Articolo 2 - Commissione .....	1
Articolo 3 - Destinatari dei fondi .....	2
Articolo 4 - Definizione di associazione studentesca .....	2
Articolo 5 - Bando di selezione .....	2
Articolo 6 - Graduatoria .....	3
Articolo 7 - Svolgimento delle iniziative e liquidazione dei fondi .....	4
Articolo 8 - Disposizioni transitorie finali .....	4

**Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione della Legge 3 agosto 1985, n. 429 (“Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori”) e del relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.M. 15 ottobre 1986.
2. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei finanziamenti destinati a iniziative ed attività culturali e sociali studentesche da svolgere nel corso di un anno accademico.
3. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

**Articolo 2 - Commissione**

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali studentesche, è costituita una apposita commissione, composta:
  - a) dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione,
  - b) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati con Decreto Rettorale.
3. Il Presidente della Commissione viene eletto all'atto dell'insediamento della stessa tra i docenti che ne fanno parte e nominato con Decreto Rettorale.

4. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che la istituisce. Se un membro della Commissione non fa più parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere nominato un sostituto che rimane in carica fino al termine del mandato originario.
5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che si rende necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
7. Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 3 - Destinatari dei fondi**

1. I fondi dedicati ad iniziative ed attività culturali e sociali studentesche sono destinati a:
  - a) associazioni studentesche che hanno rappresentanze nei consigli di Dipartimento o di Facoltà dell'Università degli Studi di Ferrara;
  - b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno cinquanta studenti universitari, in corso o fuori corso da non più di un anno oltre la durata normale prevista per il proprio corso;
  - c) gruppi di almeno 50 studenti universitari in corso o fuori corso da non più di un anno oltre la durata normale prevista per il proprio corso, non appartenenti ad associazioni studentesche.
2. Gli anni di iscrizione previsti alle lettere b) e c) del precedente comma 1 sono conteggiati in base alla normativa vigente per l'assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio universitario.

### **Articolo 4 - Definizione di associazione studentesca**

1. Sono considerate associazioni studentesche le associazioni di studenti iscritti all'Università degli Studi di Ferrara, dotate di un proprio statuto e costituite al fine di svolgere, a favore delle persone iscritte all'Università degli Studi di Ferrara attività ricreative, formative o culturali, senza finalità di lucro.

### **Articolo 5 - Bando di selezione**

1. Le iniziative e attività culturali e sociali sono finanziate in base alle disponibilità iscritte nell'apposita voce di bilancio dell'anno finanziario in cui viene emanato il bando di selezione, denominato "Bando del Fondo Culturale".
2. Il Bando del Fondo Culturale è emanato annualmente con Decreto Rettorale dopo l'approvazione del bilancio preventivo dell'Ateneo e comunque non oltre il 30 gennaio. Il Bando deve indicare, dandone adeguata pubblicità:
  - a) tempi e modi di presentazione delle domande di accesso ai fondi,
  - b) criteri di elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei fondi, in base a quanto indicato al successivo articolo 6,
  - c) ammontare dei fondi a disposizione.

3. Le domande di partecipazione al Bando del Fondo Culturale con le relative richieste di finanziamento per le iniziative e attività da svolgere nell'anno accademico successivo devono essere presentate entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno e devono contenere:
  - a) indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede la copertura totale o parziale delle relative spese, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione a tali attività,
  - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa,
  - c) la designazione di un delegato e di un supplente, quale responsabile nei confronti dell'Ateneo e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative,
  - d) per le associazioni studentesche, in allegato, il proprio statuto.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Commissione di cui al precedente articolo 2 delibera sulle richieste presentate, formando la graduatoria in base alla quale vengono assegnati i fondi.

#### **Articolo 6 - Graduatoria**

1. La Commissione valuta le domande di partecipazione pervenute e convoca i singoli delegati indicati nelle stesse, o i relativi supplenti, per svolgere un colloquio, con lo scopo di illustrare il progetto presentato. Successivamente viene elaborata la graduatoria con cui assegnare i fondi disponibili, in base ai criteri descritti ai successivi commi.
2. I criteri di valutazione delle iniziative, elencati in ordine decrescente di importanza, anche al fine di definire le priorità di finanziamento, sono:
  - a) rilevanza culturale: sono privilegiate le iniziative ad elevato valore culturale, per contenuti, metodi e tecniche comunicative utilizzate, qualità di relatori e/o programmi (fino a 45 punti su 100),
  - b) rilevanza organizzativa: sono privilegiate le iniziative meglio progettate, anche considerandone la reale fattibilità (fino a 30 punti su 100),
  - c) trasversalità delle proposte: sono privilegiate le iniziative destinate al più alto numero possibile di corsi di studio (fino a 25 punti su 100).
3. La Commissione effettua una prima valutazione in base alla rilevanza culturale. Le iniziative che ottengono un punteggio pari o superiore a 25 punti sono ammesse ad una seconda fase valutativa, a seguito della quale sono proposti i finanziamenti. La posizione in graduatoria è data dalla somma dei punteggi ottenuti dall'iniziativa in base ai singoli criteri. Sono ritenute ammissibili al finanziamento le iniziative che hanno ottenuto un punteggio totale pari o superiore a 60 punti.
4. La Commissione può finanziare integralmente o parzialmente l'iniziativa presentata, anche in considerazione dei fondi complessivi a disposizione.
5. La Commissione redige apposito verbale contenente la graduatoria comprensiva dei singoli finanziamenti attribuiti, approvata con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo di Ateneo, e diffondendo in modo adeguato la relativa notizia.

## **Articolo 7 - Svolgimento delle iniziative e liquidazione dei fondi**

1. Tutte le iniziative e i progetti devono iniziare ed essere completati entro l'anno accademico cui si riferiscono.
2. La gestione contabile ed amministrativa delle iniziative finanziate è svolta in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. Il materiale informativo (manifesti, volantini, inviti, pagine web, ecc.) relativo a iniziative e progetti finanziati deve indicare in maniera esplicita e inequivocabile che gli stessi sono stati realizzati con il contributo dell'Ateneo.
4. La liquidazione dei fondi è condizionata alla previa verifica, da parte dell'ufficio competente per la gestione del Fondo Culturale, della correttezza delle spese effettuate, in base alla documentazione delle spese presentata dal delegato indicato nella domanda di partecipazione e della relativa congruità con gli obiettivi del progetto.
5. I fondi sono liquidati nei limiti della documentazione presentata e del finanziamento approvato dall'ufficio preposto alle attività di ragioneria.
6. Le economie sui fondi assegnati e non spesi vanno ad incrementare le disponibilità di bilancio dell'esercizio successivo.
7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, può disporre la revoca dei finanziamenti già approvati o erogati. La revoca è disposta nei seguenti casi:
  - a) utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato,
  - b) comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università degli Studi di Ferrara.

## **Articolo 8 - Disposizioni transitorie finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. La gestione del Fondo Culturale per le iniziative svolte nell'anno accademico 2023/2024 resta disciplinata dal Bando del Fondo culturale emanato con Decreto Rettorale rep. n. 200/2013 prot. n 3759 del 13 febbraio 2013.